



COMUNE DI POMAROLO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012.

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

| | ASSENTE | |
|-------------------|---------|----------|
| | giust. | ingiust. |
| FASANELLI Massimo | | |
| ADAMI Rodolfo | | |
| BISOFFI Silvano | | |
| CONT Valentino | | |
| FASANELLI Daniele | | |
| GASPEROTTI Arturo | | |
| GASPEROTTI Emilio | | |
| STEDILE Luca | X | |
| VICENTINI Lucia | | |
| ZAFFONI Mauro | | |
| ADAMI Fabrizio | | |
| ADAMI Roberto | | |
| BARONI Daniela | | |
| VICENTINI Lorenzo | | |
| ZANOTTI Carla | | |

Assiste il Segretario comunale dott. Paolo Zaniboni. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. rag. Massimo Fasanelli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha successivamente disposto, all'articolo 13, che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a *“Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Con la precedente deliberazione n. 7 dd. 26.03.2012, il Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

Nel quadro della manovra di bilancio per il 2012, appare ora necessario provvedere alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni finalizzate all'applicazione dell'I.MU.P. per il periodo d'imposta 2012.

Rilevato a tale fine che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/201 stabiliscono che:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è determinata nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è determinata nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Tenuto altresì conto che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 ter della L.P. 18/2011, come introdotto dalla L.P. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento;

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (...omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (...).”*

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante *“Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...).”*

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: *“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*, e dato atto che il Consiglio Comunale, con il Regolamento I.MU.P. approvato con la deliberazione sopra richiamata, ha disposto di avvalersi della facoltà in parola.

Evidenziato che ai sensi dell'art. 13 comma 11 del D.L. n. 201/2011 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta risultante è quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Ritenuto, vista la complessiva manovra finalizzata all'adozione del bilancio di previsione 2012, di determinare le seguenti aliquote e detrazioni I.MU.P. per il periodo d'imposta 2012, dando atto che le stesse garantiscono un'entrata idonea ai fini del pareggio di bilancio;

- Aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di seguito determinate) 0,76% per cento;
- Detrazione per abitazione principale e fattispecie assimilate: € 230,00=
- Aliquota per abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze 0,4%;
- Aliquota per i fabbricati destinati ad attività produttive compresi nelle categorie catastali

C1, C3 e D2 0,66%;

- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola 0,2%;

Dato atto che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 è stato approvato in data 24 gennaio 2012, ma che è possibile ora adottare le delibere relative ai tributi comunali, in deroga a quanto stabilito dall'art. 52 c. 16 della L. n. 388/2000 e dall'art. 1 c. 169 della L. n. 296/2006, entro il 31 marzo 2012, sussistendo la fattispecie di cui all'art. 9bis della L.P. n. 36/1993 e s.m., come illustrato dal Servizio Autonomie Locali con la Nota Informativa dd. 23 dicembre 2011;

Dato atto che la presente delibera trova applicazione dall'1 gennaio 2012, giusta le disposizioni di cui all'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 e di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Sovracomunale Tributi e Tariffe ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.R.O.C. approvato con DPGReg. 1 febbraio 2005 n. 3 /L;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria ai sensi dell'art. dell'art. 81 del T.U.L.L.R.O.C. approvato con DPGReg. 1 febbraio 2005 n. 3 /L.;

Con voti, favorevoli unanimi su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI DETERMINARE, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2012:
 - Aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di seguito determinate) 0,76%;
 - Aliquota per abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze 0,4%;
 - Aliquota per i fabbricati destinati ad attività produttive compresi nelle categorie catastali C1, C3 e D2 0,66%;
 - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola 0,2%;
2. DI DETERMINARE, per i motivi meglio espressi in premessa, nell'importo di Euro 230,00 (duecentotrenta) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
 - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. DI DETERMINARE nell'importo di Euro 230,00 (duecentrenta) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:
 - Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
 4. DI DETERMINARE che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 230,00;
 5. DI DARE ATTO, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012 ;
 6. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP;
 7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
 8. DI DARE EVIDENZA, ai sensi dell'articolo 37 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034;
 - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to rag. Massimo Fasanelli

Il Segretario Comunale
F.to dott. Paolo Zaniboni

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione all' Albo Comunale di Pomarolo per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal **30 marzo 2012**

Il Segretario Comunale
F.to dott. Paolo Zaniboni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, **30 marzo 2012**

Il Segretario Comunale
dott. Paolo Zaniboni

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell' art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 n. 3/L.

Il Segretario Comunale
F.to dott. Paolo Zaniboni